
DETERMINA PRESIDENZIALE N. 35. DEL 11.8. APR. 2019

**OGGETTO: proroga copertura assicurativa - proroga dei contratti assicurativi
RCT/O n°10508572T Lloyd of London e RC Professionale A1201539510
Lloyd of London -**

VISTA

la scadenza della polizza del contratto assicurativo RCT/O n°10508572T Lloyd of London al 30/04/2019 e RC Professionale A1201539510 Lloyd of London in scadenza al 27/04/2019;

PRESO ATTO

- che, con delibera del CDA del 11/10/2018, è stata determinato l'avvio della procedura di selezione del contraente per l'affidamento triennale del servizio di copertura assicurativa 2019-2022;
- in data 25/03/2019 è stato effettuato il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice;
- con comunicazione del 09/04/2019 il RUP della predetta procedura, dott. Alessandro Leotta, rappresenta che sono in corso le procedure di gara;

CONSIDERATO CHE

- è stato richiesto, per il tramite del nostro Broker, alla Compagnia assicurativa la disponibilità alla proroga dei contratti e ciò al fine di poter definire le procedure di gara in corso;
- la Compagnia assicurativa ha manifestato la propria disponibilità di prorogare alle medesime condizioni e termini la polizza in questione;
- con riferimento alla polizza assicurativa RC patrimoniale è stato chiesto alla compagnia assicurativa di inserire altri dipendenti, di cui all'allegato prospetto, che, frattanto, sono stati incaricati di ricoprire le figure e le funzioni professionali di cui al Codice degli Appalti (RUP, D.L., DEC, progettista etc...) e l'estensione della polizza RC Patrimoniale anche per i rischi derivanti dalla attività di progettazione in fase esecutiva per un soggetto ivi incaricato e ciò in conformità alle procedure aziendali;


VISTI

- lo Statuto di Sidra ed il verbale dell'Assemblea dei Soci del 27/09/2019 con cui è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il Prof. Avv. Antonio Francesco Vitale;
- il verbale del Consiglio di Amministrazione del 11/10/2018 con cui sono attribuiti i poteri al Presidente;

SI DETERMINA

-
- ❖ di disporre la proroga della polizza RCT/O n°10508572T Lloyd of London in scadenza al 30/04/2019, alle stesse condizioni e patti, per un periodo di sei mesi, mediante ordine di fermo, a fronte di un premio di Euro € 25.707,00;
 - ❖ di disporre la proroga della polizza RC Professionale A1201539510 Lloyd of London in scadenza al 27/04/2019, alle stesse condizioni e patti, con integrazione dei dipendenti come da prospetti allegati, per un importo di € 3.788,57;
 - ❖ di nominare Responsabile del Procedimento per l'acquisto dei predetti servizi assicurativi, il dott. Alessandro Leotta e Direttore dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali l'Avv. Antonio Crispi.

Il Presidente
Avv. Prof. Antonio Francesco Vitale



Allegati:

- corrispondenza intercorsa WillsTowerWatson e documenti contrattuali;

SIDRA S.p.A
Società unipersonale

Via Gustavo Vagliasindi, 53 - 95126 Catania
tel. +39 (0) 95544111 fax +39 (0) 95544264
sito internet : www.sidraspa.it

Capitale sociale : € 30.000.000,00 i.v.
P.I./C.F.: 03291390874

R.I. CT n. 166986/1996 - R.E.A. CT n. 206359



Member of CSO Federation
RINA
ISO 9001:2008
Certified Quality System

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

QUESTIONARIO

INFORMAZIONI SUL CONTRAENTE

1. Denominazione dell'Ente o Società contraente: **SIDRA S.P.A.**
2. Indirizzo, CAP, Città: **VIA GUSTAVO VAGLIASINDI 53**
3. Codice Fiscale: **03291390874**
4. Partita IVA: **03291390874**

INFORMAZIONI SULLE POSIZIONI DA ASSICURARE

5. Si indichino le categorie per le quali è richiesta la copertura assicurativa:

Categoria	Da assicurare?	N° persone
Posizione Organizzativa / Funzionario / Quadro Amministrativo	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	11
Posizione Organizzativa / Funzionario / Tecnico*	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	4
Impiegato Amministrativo	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	1
Impiegato Tecnico*	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	2

* Con "Tecnico" si intende il dipendente iscritto ad un Albo di una professione tecnica

6. Si i nominativi delle persone per le quali è richiesta la copertura assicurativa:

AREA TECNICA "LAVORI, SERVIZI E FORNITURE":

Spitaleri Patrizia (Rup /D.L./Dec lavori, servizi e forniture area tecnica) – QUADRO
Ragusa Roberta (Rup /Dec lavori, servizi e forniture area tecnica) – QUADRO
Luppino Arnaldo (Rup /Dec lavori, servizi e forniture area tecnica) – FUNZIONARIO 8°
Pennisi Alfredo (Rup /Dec lavori, servizi e forniture area tecnica) – FUNZIONARIO 8°

AREA TECNICA "SERVIZI E FORNITURE":

Strazzeri Carmela (Rup /Dec servizi e forniture area laboratorio potabilizzazione) – ADDETTO 6°
Di Grazia Daniela (Rup /Dec servizi e forniture area laboratorio potabilizzazione) – ADDETTO 6°

AREA AMMINISTRATIVA "SERVIZI E FORNITURE":

Iezzi Maurizio (Rup /Dec servizi e forniture area amministrativa) – QUADRO
Nicosi Roberto (Rup /Dec servizi e forniture area amministrativa) – QUADRO
Gentile Valeria (Rup /Dec servizi e forniture area amministrativa) – FUNZIONARIO 8°
Guarnaccia Tiziana (Rup /Dec servizi e forniture area amministrativa) – FUNZIONARIO 8°
Crispi Antonio (Rup /Dec servizi e forniture area amministrativa) - FUNZIONARIO 8°
Finocchiaro Marenza (Rup /Dec servizi e forniture area amministrativa) - FUNZIONARIO 8°
Catania Lucia (Rup /Dec servizi e forniture area amministrativa) - FUNZIONARIO 8°
Nicotra Giuliana (Rup /Dec servizi e forniture area amministrativa) - FUNZIONARIO 8°
Sanfilippo Simona (Rup /Dec servizi e forniture area amministrativa) - FUNZIONARIO 8°
Alessi Giuseppe (Rup /Dec servizi e forniture area amministrativa) – FUNZIONARIO 7°
Leotta/Alessandro (Rup /Dec servizi e forniture area amministrativa) – FUNZIONARIO 7°
Guglielmino Giuseppe (Rup /Dec servizi e forniture area amministrativa) – ADDETTO 5°

INFORMAZIONI SU SINISTRI E ASSICURAZIONI PRECEDENTI

7. Il contraente ha stipulato in precedenza una copertura per gli stessi rischi? Se sì, si indichino le condizioni dell'ultima polizza:

Si **No**

Compagnia:	<u>LLOYD'S</u>
Data di scadenza:	<u>27/04/2019</u>
Massimale per sinistro:	<u>€ 5.000.000</u>
Massimale aggregato per anno:	<u>€ 10.000.000</u>
Franchigia:	<u>5.000</u>
Data di retroattività:	<u>27/04/2013</u>

8. E' mai stata rifiutata o cancellata una copertura di questo tipo? Se sì, si forniscano dettagli:

Si **No**

9. Sono state avanzate richieste di risarcimento o sono state promosse azioni volte ad accertare la responsabilità civile, penale o amministrativa nei confronti di amministratori o dipendenti del contraente negli ultimi 5 anni?

Si **No**

SINISTRO CHP-33126

10. Il contraente è a conoscenza di circostanze, dichiarazioni o accadimenti dai quali possano derivare richieste di risarcimento o azioni volte all'accertamento della responsabilità civile, penale o amministrativa di propri amministratori o dipendenti?

Si **No**

Se sì, si forniscano tutti i dettagli richiesti nella scheda allegata al presente questionario.

INFORMAZIONI SULLA COPERTURA RICHIESTA

11. Si indichi, tra le seguenti opzioni, il massimale per sinistro richiesto:

€ 500.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000
 € 2.500.000 € 3.000.000 € 5.000.000 Altro: _____

12. Si indichi, tra le seguenti opzioni, il periodo di retroattività richiesto:

Pari a quello della copertura attuale Nessuno 2 anni
 5 anni Illimitata Altro: _____

DICHIARAZIONI

Il Sottoscritto dichiara:

- di essere autorizzato a completare il questionario per conto di tutte le parti coperte dall'assicurazione a cui lo stesso si riferisce;
- che tutto quanto riportato nel questionario corrisponde a verità e che non sono state esposte in maniera inesatta o nascoste evidenze materiali;
- di impegnarsi ad informare i sottoscrittori circa ogni alterazione ai fatti intervenuta prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione;
- di prendere atto che l'invio del questionario al Coverholder dei Lloyd's non determina l'attivazione delle garanzie nei confronti degli assicurati;
- Il Sottoscritto(i) dichiara di aver ricevuto e preso visione del set informativo come previsto dal Regolamento IVASS n°40 del 02 agosto 2018, dell'informativa pre-contrattuale, sugli obblighi degli Intermediari e sulla Privacy, sottoscrive pertanto il proprio consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE679/2016);
- il proprio consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase precontrattuale, contrattuale, in corso di rapporto e per future comunicazioni.

Nome e Cognome:

Carica ricoperta:

Data:

Firma:



(Prof. Avv. Antonio Francesco Vitale)

ANTONIO FRANCESCO VITALE
PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE

Il Sottoscritto, ai sensi degli Artt. 1322, 1341 e 1469bis e ss. C.C., dichiara di essere consapevole e di accettare che il presente questionario è relativo ad una polizza di responsabilità civile nella forma "claims made". Ciò significa che la polizza copre le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato durante il periodo di assicurazione e gli eventi dei quali l'assicurato venga a conoscenza durante il periodo di assicurazione, a condizione che gli assicuratori siano tempestivamente informati delle circostanze relative a tali eventi. Dopo la scadenza della polizza, salvo il caso in cui sia stato concordato un periodo di garanzia postuma, nessun reclamo potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche se l'evento che ha originato la richiesta di risarcimento si sia verificato durante il periodo di assicurazione.

Data:

Firma:



(Prof. Avv. Antonio Francesco Vitale)

Crispi Antonio

Da: Delia, Giovanni [Giovanni.Delia@WillisTowersWatson.com]
Inviato: martedì 2 aprile 2019 17:06
A: Info
Cc: Leotta Alessandro; Crispi Antonio; Giacometti_SGS, Stefano
Oggetto: R: Proroghe contratti assicurativi scadenti il 28/02/2019 - 27/04/2019 e 30/04/2019 - SIDRA spa
Allegati: R: Scadenze polizze Assicurative - Sidra spa 10539074L

Buona sera,

seguito vostra richiesta di proroga dei contratti assicurativi RCT/O ed RC Patrimoniale tecnici scadenti rispettivamente il 30/04/2019 ed il 27/04/2019, Vi comuniciamo di aver ottenuto la disponibilità da parte dei Lloyd's, per il tramite del loro coverholder *Italian Underwriting Srl*, a prorogare la copertura dal 30/04/2019 al 30/08/2019, alle medesime condizioni in corso ed ad un premio lordo di Euro 25.707,00.

Alleghiamo copia della comunicazione.

Per quanto concerne la copertura RC Patrimoniale dei Tecnici attendiamo un riscontro, non appena completeremo le procedure di inserimento dei nuovi assicurati, consentendo agli assicuratori di comunicarci l'eventuale premio di proroga.

Cogliamo l'occasione per richiedere un aggiornamento in merito alla procedura di gara per l'acquisizione delle coperture assicurative.

Restiamo in attesa di vostro cortese riscontro, porgendo cordiali saluti.

Giovanni Delia
Account Executive

Willis Towers Watson
Willis Italia Spa | Piazza Europa, 4 | Catania 95127

Direct: +39 095 2864520
Mobile: +39 3288418218
Fax: +39 095 2864522
giovanni.delia@willistowerswatson.com
willistowerswatson.com/

[Follow us on social media](#)

Da: Delia, Giovanni
Inviato: giovedì 21 febbraio 2019 19:30
A: Info
Cc: Leotta Alessandro; Crispi Antonio; Giacometti_SGS, Stefano
Oggetto: Proroghe contratti assicurativi scadenti il 28/02/2019 - 27/04/2019 e 30/04/2019 - SIDRA spa

Buona sera,

in relazione alla vostra richiesta del 19/02/2019, di seguito riepiloghiamo le disponibilità fino ad oggi ottenute dai mercati assicurativi:

- UnipolSai Div Unipol Ag F.lli Buffo srl RCA / ARD polizza n°118637349 - Proroga per il periodo dal 28/02/2019 al 31/08/2019 con un premio di circa Euro 25.156,00=
- UnipolSai Div Unipol Ag F.lli Buffo srl Infortuni rischi strada polizza n° 103987251/6- Proroga per il periodo dal 28/02/2019 al 31/08/2019 con un premio di circa Euro 775,00=
- GENERALI Ag Belluso, Gennaro e Palmeri Snc - CT Multirischio polizza n° 370492081 - Proroga per il periodo dal 28/02/2019 al 31/08/2019 con un premio di Euro 35.819, ma a condizioni diverse come da proposta allegata;
- LLOYD A.I.B. ALL INSURANCE BROKER - D&O Liability polizza n° BE000056691 - Proroga per il periodo dal 28/02/2019 al 31/08/2019 con un premio di Euro 8.150,00, condizionata al ricevimento del questionario allegato.

Al momento non abbiamo ancora ricevuto un riscontro dagli Assicuratori delle polizze RCT/O ed RC Patrimoniale scadenti rispettivamente il prossimo 30/04/2019 e 27/04/2019.

Sarà nostra cura farvi avere i riscontri non appena in nostro possesso.

Restiamo in attesa di vostro cortese riscontro, porgendo cordiali saluti.

Giovanni Delia
Account Executive

Willis Towers Watson
Willis Italia Spa | Piazza Europa, 4 | Catania 95127

Direct: +39 095 2864520

Mobile: +39 3288418218

Fax: +39 095 2864522

giovanni.delia@willistowerswatson.com

willistowerswatson.com/

[Follow us on social media](#)

Da: Crispi Antonio [mailto:antonio.crispi@sidraspa.it]

Inviato: mercoledì 20 febbraio 2019 08:24

A: Delia, Giovanni

Cc: Leotta Alessandro

Oggetto: R: Sidra SpA, gara telematica per l'appalto dei servizi di copertura assicurativa del 22/01/2019, lotti vari. - Ulteriore richiesta chiarimenti.

In merito, suppongo che al 28/08/19 dovremmo espletare le procedure di gara e, dunque, è opportuno allinearle in scadenza al 28/8/19.

Saluti

AC

Da: Delia, Giovanni [mailto:Giovanni.Delia@WillisTowersWatson.com]

Inviato: martedì 19 febbraio 2019 16:35

A: Crispi Antonio

Oggetto: R: Sidra SpA, gara telematica per l'appalto dei servizi di copertura assicurativa del 22/01/2019, lotti vari. - Ulteriore richiesta chiarimenti.

Ciao Antonio,

le polizze che scadono il 27/04/2019 (Rc Patrimoniale tecnici) ed il 30/04/2019 (RCT/O Aziendale) dobbiamo prorogarle per sei mesi oppure le allineiamo al 28/08/2019 insieme alle altre?

Giovanni Delia
Account Executive

Willis Towers Watson
Willis Italia Spa | Piazza Europa, 4 | Catania 95127

Direct: +39 095 2864520

Mobile: +39 3288418218

Fax: +39 095 2864522

giovanni.delia@willistowerswatson.com

willistowerswatson.com/

[Follow us on social media](#)

Da: Crispi Antonio [mailto:antonio.crispi@sidraspa.it]

Inviato: martedì 19 febbraio 2019 10:10

A: Delia, Giovanni

Cc: Vitale Antonio; Leotta Alessandro

Oggetto: I: Sidra SpA, gara telematica per l'appalto dei servizi di copertura assicurativa del 22/01/2019, lotti vari. -
Ulteriore richiesta chiarimenti.

Ad integrazione, il periodo di riferimento dovrà tenere conto di un periodo 6 mesi sufficiente e necessario per espletare la procedure di gara.

Cordialità
Antonio Crispi

Da: Delia, Giovanni [<mailto:Giovanni.Delia@WillisTowersWatson.com>]

Inviato: martedì 19 febbraio 2019 09:30

A: Crispi Antonio

Cc: Vitale Antonio; Leotta Alessandro

Oggetto: R: Sidra SpA, gara telematica per l'appalto dei servizi di copertura assicurativa del 22/01/2019, lotti vari. -
Ulteriore richiesta chiarimenti.

Buongiorno,

provvediamo ad inoltrare la richiesta agli Assicuratori e nel contempo vi chiediamo di indicarci cortesemente il periodo di proroga da richiedere.

Cordiali saluti

Giovanni Delia
Account Executive

Willis Towers Watson
Willis Italia Spa | Piazza Europa, 4 | Catania.95127

Direct: +39 095 2864520

Mobile: +39 3288418218

Fax: +39 095 2864522

giovanni.delia@willistowerswatson.com

willistowerswatson.com/

[Follow us on social media](#)

Da: Crispi Antonio [<mailto:antonio.crispi@sidraspa.it>]

Inviato: martedì 19 febbraio 2019 09:19

A: Delia, Giovanni

Cc: Vitale Antonio; Leotta Alessandro

Oggetto: I: Sidra SpA, gara telematica per l'appalto dei servizi di copertura assicurativa del 22/01/2019, lotti vari. -
Ulteriore richiesta chiarimenti.

Con riferimento alla comunicazione del RUP, preso atto dei termini necessari per l'espletamento della procedure di gara, si richiede, con cortese urgenza, di attivare un istruttoria finalizzata a verificare la disponibilità delle Compagnie a prorogare le polizze in essere ed in prossima di scadenza agli stessi patti e condizioni, con indicazione dei relativi premi.

Quanto richiesto perché gli Organi competenti possano procedere agli atti consequenziali.

Cordialità
Antonio Crispi

SIDRA S.p.A.
Avv. Antonio Crispi

95126 - via G. Vagliasindi n. 53 - Catania
tel. 095/544209 - fax. 095/544262

Da: Leotta Alessandro

Inviato: venerdì 15 febbraio 2019 10:43

A: Crispi Antonio

Cc: Sanfilippo Simona; Delia, Giovanni (Giovanni.Delia@WillisTowersWatson.com)

Oggetto: I: Sidra SpA, gara telematica per l'appalto dei servizi di copertura assicurativa del 22/01/2019, lotti vari. - Ulteriore richiesta chiarimenti.

In merito alla procedura aperta per le coperture assicurative comunico che in data odierna sono stati presi contatti con il Presidente della commissione verbalmente proposto dall'Amministrazione. Quest'ultima dovrà procedere alla formalizzazione dell'incarico e successivamente il Presidente incaricato provvederà a richiedere il sorteggio degli altri componenti della commissione all'UREGA.

Pertanto le attuali polizze assicurative scadranno prima dell'avvio dei lavori della Commissione di gara.

Il RUP

Dott. Alessandro Leotta

Da: Delia, Giovanni (<mailto:Giovanni.Delia@WillisTowersWatson.com>)

Inviato: giovedì 14 febbraio 2019 19:33

A: Leotta Alessandro

Cc: Crispi Antonio

Oggetto: R: Sidra SpA, gara telematica per l'appalto dei servizi di copertura assicurativa del 22/01/2019, lotti vari. - Ulteriore richiesta chiarimenti.

Ciao Alessandro,

mi potresti dare notizie sulla procedura di gara?

Il prossimo 28/02/2019 scadranno le seguenti polizze:

- UnipolSai Div Unipol Ag F.Ili Buffo srl RCA / ARD polizza n°118637349
- UnipolSai Div Unipol Ag F.Ili Buffo srl Infortuni rischi strada polizza n° 103987251/6
- GENERALI Ag Belluso, Gennaro e Palmeri Snc - CT Multirischio polizza n° 370492081
- LLOYD A.I.B. ALL INSURANCE BROKER - D&O Liability polizza n° BE000056691

Ti riallego la risposta ottenuta dalle Generali Italia spa.

Che dobbiamo fare?

Dobbiamo chiedere una proroga dei contratti?

Resto in urgente attesa di un vostro cortese riscontro, porgendo cordiali saluti.

Giovanni Delia
Account Executive

Willis Towers Watson
Willis Italia Spa | Piazza Europa, 4 | Catania 95127

Direct: +39 095 2864520

Mobile: +39 3288418218

Fax: +39 095 2864522

giovanni.delia@willistowerswatson.com

willistowerswatson.com/

Follow us on social media

Da: Delia, Giovanni

Inviato: lunedì 4 febbraio 2019 11:15

A: 'Leotta Alessandro'

Oggetto: R: Sidra SpA, gara telematica per l'appalto dei servizi di copertura assicurativa del 22/01/2019, lotti vari. -
Ulteriore richiesta chiarimenti.

Ciao Alessandro,

a che punto siete con l'espletamento della gara?
Hai letto la comunicazione di Generali?

Giovanni Delia
Account Executive

Willis Towers Watson
Willis Italia Spa | Piazza Europa, 4 | Catania 95127

Direct: +39 095 2864520

Mobile: +39 3288418218

Fax: +39 095 2864522

giovanni.delia@willistowerswatson.com

willistowerswatson.com/

Follow us on social media

For information pertaining to Willis Towers Watson's email confidentiality and monitoring policy, usage restrictions, or for specific company registration and regulatory status information, please visit http://www.willis.com/email_trailer.aspx

You may receive direct marketing communications from Willis Towers Watson. If so, you have the right to opt out of these communications. You can opt out of these communications or request a copy of Willis Towers Watson's privacy notice by emailing unsubscribe@willistowerswatson.com.

Avviso sulla tutela di informazioni riservate

In ottemperanza con il nuovo Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali GDPR n. 679/2016, le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema ed a distruggere le varie copie o stampe, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016.

For information pertaining to Willis Towers Watson's email confidentiality and monitoring policy, usage restrictions, or for specific company registration and regulatory status information, please visit http://www.willis.com/email_trailer.aspx

You may receive direct marketing communications from Willis Towers Watson. If so, you have the right to opt out of these communications. You can opt out of these communications or request a copy of Willis Towers Watson's privacy notice by emailing unsubscribe@willistowerswatson.com.

For information pertaining to Willis Towers Watson's email confidentiality and monitoring policy, usage restrictions, or for specific company registration and regulatory status information, please visit http://www.willis.com/email_trailer.aspx

You may receive direct marketing communications from Willis Towers Watson. If so, you have the right to opt out of these communications. You can opt out of these communications or request a copy of Willis Towers Watson's privacy notice by emailing unsubscribe@willistowerswatson.com.

For information pertaining to Willis Towers Watson's email confidentiality and monitoring policy, usage restrictions, or for specific company registration and regulatory status information, please visit http://www.willis.com/email_trailer.aspx

You may receive direct marketing communications from Willis Towers Watson. If so, you have the right to opt out of these communications. You can opt out of these communications or request a copy of Willis Towers Watson's privacy notice by emailing unsubscribe@willistowerswatson.com.

Crispi Antonio

Da: Emilio Vaghi [emilio.vaghi@iuunderwriting.it]
Inviato: martedì 2 aprile 2019 12:26
A: Delia, Giovanni
Cc: daniel.zaza@iuunderwriting.it
Oggetto: R: Scadenze polizze Assicurative - Sidra spa 10539074L

Gentile Dr. Delia

Comunichiamo la disponibilità degli assicuratori alla proroga della polizza in oggetto per il periodo 30.4.2019 – 31.8.2019 alle medesime condizioni economiche e normative in corso con premio lordo pro rata di euro 25.707,00.

Quotazione valida sino 30.4.2018

In attesa comunicazioni, un cordiale saluto

Italian Underwriting Srl
Via Borgonuovo, 7 20121 Milano
Tel. ++39.02.72202202
Fax ++39.02.878734
E-mail emilio.vaghi@iuunderwriting.it
Pec italianunderwriting@pec.cumail.it

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e suoi allegati sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le/Vi fosse pervenuto per errore, La/Vi invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie

VALIDITA' TEMPORALE DELLE QUOTAZIONI

Se il presente messaggio contiene una quotazione, la validità temporale della medesima, se non diversamente pattuito, non potrà essere superiore a 30 giorni dalla data di invio del messaggio stesso.

Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that this email and any attachments contain strictly confidential information and are intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us by replying to this email inserting the word "misdirected" as the message. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you.

QUOTATION SPAN

Should this message contain a quotation, the related terms and conditions will be valid, in absence of specific indication, for a period of 30 days max.

Please don't print this e-mail unless it's necessary.

Questo messaggio ha carattere lavorativo e non personale; l'eventuale risposta a questa comunicazione potrebbe essere conosciuta, oltre che dal mittente, anche da altre figure professionali che operano per conto del Titolare; tali soggetti tratteranno i suoi dati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 obbligandosi alla riservatezza. Qualora il messaggio in parola Le/Vi fosse pervenuto per errore, La/Vi invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie

This message is strictly business related and not personal; answer to this communication could be known not only to the sender, but also to other professionals who are holder related; such people shall treat your data according to European Reg 679/2016 confidentiality rules. If you are not the addressee and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us by replying to this email inserting the word "misdirected" as the message. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you "

Da: Delia, Giovanni [mailto:Giovanni.Delia@WillisTowersWatson.com]

Inviato: mercoledì 20 febbraio 2019 09:56

A: Emilio Vaghi
Cc: Giacometti_SGS, Stefano
Oggetto: Scadenze polizze Assicurative - Sidra spa

Buongiorno,

su richiesta della Spett.le Sidra spa, nelle more di espletamento della gara pubblica per l'affidamento delle coperture assicurative dell'Azienda, si richiede la vostra eventuale disponibilità a prorogare i contratti assicurativi in vostro portafoglio, e scadenti il prossimo 30/04/2019, per un periodo di 4 mesi agli stessi patti e condizioni di quelle in corso.

Sotto trovate la richiesta della Sidra s.p.a..

Restiamo in attesa di vostro cortese ed urgente riscontro, porgendo cordiali saluti.

Giovanni Delia
Account Executive

Willis Towers Watson
Willis Italia Spa | Piazza Europa, 4 | Catania 95127

Direct: +39 095 2864520
Mobile: +39 3288418218
Fax: +39 095 2864522
giovanni.delia@willistowerswatson.com
willistowerswatson.com/

[Follow us on social media](#)

Da: Crispi Antonio [mailto:antonio.crispi@sidraspa.it]
Inviato: martedì 19 febbraio 2019 09:19
A: Delia, Giovanni
Cc: Vitale Antonio; Leotta Alessandro
Oggetto: I: Sidra SpA, gara telematica per l'appalto dei servizi di copertura assicurativa del 22/01/2019, lotti vari. - Ulteriore richiesta chiarimenti.

Con riferimento alla comunicazione del RUP, preso atto dei termini necessari per l'espletamento della procedura di gara, si richiede, con cortese urgenza, di attivare un istruttoria finalizzata a verificare la disponibilità delle Compagnie a prorogare le polizze in essere ed in prossima di scadenza agli stessi patti e condizioni, con indicazione dei relativi premi.
Quanto richiesto perché gli Organi competenti possano procedere agli atti consequenziali.
Cordialità
Antonio Crispi

SIDRA S.p.A.
Avv. Antonio Crispi
95126 - via G. Vagliasindi n. 53 - Catania
tel. 095/544209 - fax. 095/544262

Scheda di copertura

N° quotazione 00379

MASSIMALE AGGREGATO ANNUO COMPLESSIVO EURO 10.000.000,00

LIMITE PER SINISTRO EURO 5.000.000,00

LIMITE ANNUO IN CASO DI CORRESPONSABILITA' EURO 10.000.000,00

Tabella premi a carico dell'ente

N° Ass.ti	Categoria
11	Funzionario Amministrativo / Quadro Amministrativo
4	Funzionario Tecnico / Quadro Tecnico
1	Impiegato Amministrativo
2	Impiegato Tecnico
Totali:	Netto 8.494,84 Accessori 777,20 Tasse 2.062,97

Tabella rateo a carico dell'ente

N° Ass.ti	Categoria
11	Funzionario Amministrativo / Quadro Amministrativo
4	Funzionario Tecnico / Quadro Tecnico
1	Impiegato Amministrativo
2	Impiegato Tecnico
Totali:	Netto 2.839,30 Accessori 259,77 Tasse 689,50

Totale rateo lordo	EURO 3.788,57	Totale premio lordo annuo	EURO 11.335,00
---------------------------	----------------------	----------------------------------	-----------------------

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
PER LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Questa assicurazione è prestata nella forma "claims made" ossia a coprire i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati a Lloyd's Insurance Company S.A. durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono. Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel Questionario costituiscano la base di quest'assicurazione e che il Questionario stesso sia parte integrante della polizza..

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Contraente

L'organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa assicurazione.

Assicurato

Il Contraente, compresi tutti gli uffici, i servizi e i distaccamenti di cui si compone.

Pubblica Amministrazione

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Società controllate o partecipate da Enti Pubblici, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Dipendente

Ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, indicate nella Scheda di Copertura e ivi identificate nominativamente oppure genericamente per gruppi o categorie, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.

Assicuratori

Lloyd's Insurance Company S.A..

Sinistro

Si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure quando taluno dei Dipendenti sopra definiti riceve un'informazione di garanzia o la notifica dell'avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa.

Danno

Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danni Materiali

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

Perdite Patrimoniali

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

Responsabilità Civile

La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato in funzione dell'esercizio da parte di taluno dei Dipendenti sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi degli Artt. 2043 e ss. C.C. e dell'Art. 28 Cost. per Perdite Patrimoniali arrecate a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.

Responsabilità Amministrativa

La responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all'Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.

Responsabilità Amministrativa-Contabile

La Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

Indennizzo

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro che produca gli effetti previsti in polizza.

Massimale

La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

Durata del Contratto

Il periodo che ha inizio e termine alle date stabilite in polizza.

Periodo di Assicurazione

Se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto.

Periodo di Efficacia

Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto.

Scheda di Copertura

Il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Considerato che questa è un'assicurazione nella forma "claims made", quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo.

Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art. 8 - Cessazione del contratto

La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Se la presente assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 - Gestione del contratto

Con la sottoscrizione della presente polizza:

- il Contraente conferisce all'Intermediario Willis Italia S.p.A. il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- gli Assicuratori conferiscono al Coverholder Assigeco S.r.l. l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

E' convenuto pertanto che:

- ogni comunicazione fatta all'Intermediario si considererà come fatta all'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dall'Intermediario si considererà come fatta dall'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Coverholder si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta all'Assicurato dal Coverholder si considererà come fatta dagli Assicuratori.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), il Contraente, gli Assicuratori, il Coverholder e l'eventuale Intermediario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3 commi 8 e 9. Il Codice identificativo di Gara relativo al presente contratto è

Art. 14 - Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'Art. 13 che precede.

Il Contraente, gli Assicuratori, il Coverholder o l'eventuale Intermediario e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Art. 15 - Oggetto dell'assicurazione

Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l'assicurazione terrà indenne l'Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui:

- a) l'Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura;
- b) l'Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dall'Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili per colpa grave;
- c) l'Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili;

restando inteso e convenuto tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità Civile dell'Assicurato per fatto commesso da taluno dei suddetti Dipendenti, oppure della Responsabilità Amministrativa o Responsabilità Amministrativa-Contabile di uno o più soggetti indicati nella Scheda di Copertura con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Art. 16 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi

L'Assicurazione di cui all'Art. 15 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 17 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale

L'Assicurazione di cui all'Art. 15 comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 18 - Perdite Patrimoniali per le alle attività di cui al D.Lgs. 81/2008

Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell'Assicurato indicato sulla Scheda di Copertura, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore) e sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai Dipendenti dell'Assicurato in funzione di:

- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche per i Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura che non abbiano seguito un idoneo corso, se tale corso non viene loro richiesto nell'ambito del medesimo D.Lgs. 81/2008;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 19 - Danni per le attività di cui al D.Lgs. 196/2003 ed al Regolamento UE 2016/679

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate da taluno dei Dipendenti dell'Assicurato indicati sulla Scheda di Copertura a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale Dipendente. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'Art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo 2016/679 e s.m.i. e comportanti una Perdita Patrimoniale, anche ai sensi dell'Art.

2050 C.C. e un Danno non patrimoniale ai sensi dell'Art. 2059 C.C..

Art. 20 - Perdite Patrimoniali per le attività di affidamento diretto e procedure negoziate

Premesso che taluno dei Dipendenti dell'Assicurato indicati sulla Scheda di Copertura sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'Art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante affidamento diretto o procedura negoziata, l'assicurazione s'intende estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di Perdite Patrimoniali, esclusi i Danni Materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa affidataria.

Art. 21 - Massimali - Franchigia

Relativamente all'attività di ciascuna delle persone indicate nella Scheda di Copertura l'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall'Assicurato durante lo stesso periodo.

In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti indicati nella Scheda di Copertura nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il Massimale cumulativo indicato sulla Scheda di Copertura indipendentemente dal numero dei Dipendenti coinvolti.

Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'Art. 24 che segue.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro di Euro 5.000,00.

Art. 22 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

- a) Danni Materiali di qualsiasi tipo salvo quanto precisato all'ultimo comma dell'Art. 15 e/o conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti Tecnici riportati nella Scheda di Copertura;
 - b) l'attività svolta da taluno dei Dipendenti definiti in polizza quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'Art. 29;
 - c) la stipula e/o la mancata stipula e/o la modifica di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
 - d) le azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura, accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
 - e) l'inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo, danni ambientali in generale, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
 - f) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al Titolo X del D.Lgs 209/2005;
 - g) le responsabilità incombenti sull'Assicurato e previste dagli Artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 del Codice Civile;
 - h) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio della Durata del Contratto;
 - i) le responsabilità, accertate con provvedimento definito dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile;
- nonché per i Danni:
- j) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
 - k) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. 23 - Assicurazione "claims made" - Retroattività

L'Assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da uno o più Dipendenti durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza, ossia a partire dalle ore 24.00 del 27/04/2013, e a condizione che non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C. l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipula di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa.

Art. 24 - Garanzia postuma

Nei confronti di uno o più Dipendenti che nel corso della Durata del Contratto cessino dal servizio o dalle proprie funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.

Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell'Art. 7 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa.

Qualora risulti che i Danni relativi ad un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente da uno o più Dipendenti o da altri per loro conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.

Art. 25 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di Dipendenti consolari e ambasciatoriali, purché debitamente indicati nella Scheda di Copertura, mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.

Art. 26 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore del Contraente nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui tale amministratore è taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'Art. 29.

Art. 27 - Cessazione dell'assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 24 della presente polizza, l'assicurazione decade relativamente ai Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura che cessino dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

Art. 28 - Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 29 - Attività di rappresentanza

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 22 lettera b) si precisa che l'assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura in rappresentanza e su mandato dell'Assicurato in uno o più organi collegiali.

Art. 30 - Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'Art. 7 in quanto applicabili.

Art. 31 - Copertura sostituiti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più Dipendenti dell'Assicurato, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituiti dal momento del loro incarico e l'ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.

Art. 32 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall'Art. 15, gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall'Art. 1917 C.C.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, esclusi comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 33 - Copertura a "secondo rischio"

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi Danni, si applica il disposto dell'Art. 2 e l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a "secondo rischio", ossia a coprire quella parte dei Danni e delle spese che eccederà il Massimale o i Massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del Massimale stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute. Resta fermo quanto disposto all'Art. 24, ultimo comma.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli Artt. 1322, 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma "claims made" quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:

- Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Art. 8 - Cessazione del contratto
- Art. 12 - Gestione del contratto
- Art. 23 - Assicurazione "claims made" - Retroattività
- Art. 24 - Garanzia postuma
- Art. 26 - Persone non considerate terzi
- Art. 27 - Cessazione dell'assicurazione
- Art. 33 - Copertura a "secondo rischio"

Data

Il Contraente

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE

Gli Assicuratori non saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

15/09/2010

LMA 3100

APPENDICE 1

**CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA
ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI**

Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti fossero Dipendenti Tecnici come di seguito definiti, l'esclusione di cui all'Art. 22 lettera a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

Definizione di Dipendente Tecnico

Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze del Contraente e che svolga attività tecniche come previsto dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione, comprese la predisposizione e sottoscrizione dei progetti, la direzione e/o la sorveglianza e/o l'esecuzione dei lavori e/o l'esecuzione del collaudo statico dell'opera, e comprese le attività inerenti il ruolo di Responsabile del Procedimento o le attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

Clausola aggiuntiva

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici.

Condizioni aggiuntive

L'Assicurazione si intende operante anche per i Sinistri derivanti da:

- a) consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- b) verifica e validazione dei progetti;
- c) le responsabilità professionali di cui alla L.R. del Friuli Venezia Giulia 14/2002 e/o le responsabilità professionali di cui alla L.R. della Sicilia 7/2002;
- d) l'attività di Responsabile del Procedimento;
- e) le responsabilità derivanti dalla disciplina in materia di Lavori Pubblici.

Ove necessario, gli Assicuratori si impegnano, dietro pagamento del relativo premio aggiuntivo richiesto, a rilasciare Certificati distinti per ogni attività soggetta a normative specifiche per l'intera durata dei lavori (fino ad un periodo massimo di 48 mesi) e con Massimali dedicati ad ogni progetto così coperto. Per tali Certificati il premio dovrà essere pagato in soluzione unica anticipata.

Esclusione aggiuntiva

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante dalla prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore.

APPENDICE 2

**CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA
ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI LEGALI**

Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti fossero Dipendenti Legali come di seguito definiti, si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:

Definizione di Dipendente Legale

Qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma del R.D.L. 1578/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolga, secondo quanto previsto dalla L. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.

Clausola addizionale

La garanzia di cui alla presente polizza è estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi dai Dipendenti Legali come definiti nell'esercizio delle loro prestazioni.

APPENDICE 3

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Polizza

Il documento che attesta l'esistenza dell'Assicurazione.

Certificato

Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Assicurato

La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.

Assicuratori

Lloyd's Insurance Company S.A..

Danno

Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danno Materiale

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

Perdita Patrimoniale

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Indennizzo

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale

L'importo massimo dell'Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.

Franchigia

L'importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Premio

La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione.

Progettista

Il dipendente della Stazione Appaltante di cui all'Art. 24 D.Lgs. 50/2016, incaricato della progettazione dell'Opera.

Stazione Appaltante

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l'altro soggetto aggiudicatore di cui all'Art. 3 lettere a), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016.

Opera

L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.

Luogo di esecuzione delle Opere

Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui è prestata l'attività di progettazione oggetto dell'Assicurazione.

Scheda Tecnica

Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'Opera progettata.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**Art. 1 - Dichiarazioni**

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento della progettazione dell'Opera;
- b) l'attività di progettazione descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'Assicurazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel Certificato.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art. 6 - Scadenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti. Se l'Assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni annualità mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Calcolo dei Premi

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando

all'importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei lavori di realizzazione di ciascuna Opera:

- Lavori con durata fino a 12 mesi: 0,6 pro-mille
- Lavori con durata fino a 24 mesi: 1,1 pro-mille
- Lavori con durata fino a 36 mesi: 1,6 pro-mille
- Lavori con durata fino a 48 mesi: 2,4 pro-mille

Il Premio per ciascun Certificato non sarà in ogni caso inferiore ad Euro 200,00, al lordo delle imposte.

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.

Art. 11 - Gestione del contratto

Con la sottoscrizione della presente Polizza:

- il Contraente conferisce all'Intermediario Willis Italia S.p.A. il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- gli Assicuratori conferiscono al Coverholder Assigeco S.r.l. l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

E' convenuto pertanto che:

- ogni comunicazione fatta all'Intermediario si considererà come fatta all'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dall'Intermediario si considererà come fatta dall'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Coverholder si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta all'Assicurato dal Coverholder si considererà come fatta dagli Assicuratori.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), il Contraente, gli Assicuratori, il Coverholder e l'eventuale Intermediario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3 commi 8 e 9.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'Art. 12 che precede.

Il Contraente, gli Assicuratori, il Coverholder o l'eventuale Intermediario e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE**

Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell'attività di progettazione dell'Opera indicata in ciascuna Scheda Tecnica, compresi gli errori od omissioni che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza del Certificato.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

Art. 16 - Massimale e Franchigia

La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica, comunque non superiore al 10% del costo di costruzione dell'Opera progettata. Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità del Certificato. L'Assicurazione è soggetta alla Franchigia indicata in ciascuna Scheda Tecnica che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Art. 17 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.

Art. 18 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:

- a) Opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
- d) morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- e) errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f) fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
- g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto

- trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
- h) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
 - i) sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

Art. 19 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista Interno alla Stazione Appaltante:

- Art. 1 - Dichiarazioni**
- Art. 11 - Gestione del contratto**
- Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"**
- Art. 18 - Rischi esclusi dall'Assicurazione**
- Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali**

Data**Il Contraente**

APPENDICE 4

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Polizza

Il documento che attesta l'esistenza dell'Assicurazione.

Certificato

Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Assicurato

La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.

Assicuratori

Lloyd's Insurance Company S.A..

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Indennizzo

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale

L'importo massimo dell'Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.

Franchigia

L'importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Premio

La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione.

Verificatore

Il soggetto di cui all'Art. 26 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 incaricato dell'attività di verifica degli elaborati progettuali.

Stazione Appaltante

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l'altro soggetto aggiudicatore di cui all'Art. 3 lettere a), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016.

Opera

L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.

Luogo di esecuzione delle Opere

Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui è prestata l'attività di verifica oggetto dell'Assicurazione.

Scheda Tecnica

Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'Opera.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**Art. 1 - Dichiarazioni**

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di verifica;
- b) l'attività di verifica descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'Assicurazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel Certificato.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art. 6 - Scadenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti. Se l'Assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni annualità mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Calcolo dei Premi

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando

all'importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei lavori di realizzazione di ciascuna Opera:

- Lavori con durata fino a 12 mesi: 0,4 pro-mille
- Lavori con durata fino a 24 mesi: 0,7 pro-mille
- Lavori con durata fino a 36 mesi: 0,9 pro-mille
- Lavori con durata fino a 48 mesi: 1,3 pro-mille

Il Premio per ciascun Certificato non sarà in ogni caso inferiore ad Euro 200,00, al lordo delle imposte.

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.

Art. 11 - Gestione del contratto

Con la sottoscrizione della presente Polizza:

- il Contraente conferisce all'Intermediario Willis Italia S.p.A. il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- gli Assicuratori conferiscono al Coverholder Assigeco S.r.l. l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

E' convenuto pertanto che:

- ogni comunicazione fatta all'Intermediario si considererà come fatta all'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dall'Intermediario si considererà come fatta dall'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Coverholder si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta all'Assicurato dal Coverholder si considererà come fatta dagli Assicuratori.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), il Contraente, gli Assicuratori, il Coverholder e l'eventuale Intermediario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3 commi 8 e 9.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'Art. 12 che precede.

Il Contraente, gli Assicuratori, il Coverholder o l'eventuale Intermediario e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE**

Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante quale responsabile, nello svolgimento dell'attività di verifica di cui all'Art. 26 del D.Lgs. 50/2016, del mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell'incarico e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di accettazione dell'incarico e la data di scadenza del Certificato.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

Art. 16 - Massimale e Franchigia

La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica che si intende:

- a) non inferiore al 5% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di Euro 5.225.000,00;
- b) non inferiore al 10% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per Opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.

Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità del Certificato.

L'Assicurazione è soggetta alla Franchigia indicata in ciascuna Scheda Tecnica che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Art. 17 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.

Art. 18 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:

- a) Opere la cui progettazione o per cui la verifica del progetto vengano affidate con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
- d) morte, malattia, infermità o lesioni personali determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;

- e) errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f) fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
- g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
- h) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- i) sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

Art. 19 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno alla Stazione Appaltante:

Art. 1 - Dichiarazioni

Art. 11 - Gestione del contratto

Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"

Art. 18 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Data

Il Contraente
